



00-01-00 - Direzione Generale ASE

00-01-02 - Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze

00-01-02-02 - Settore finanza e fiscalità regionale e locale

Oggetto:

Concessione contributo nella forma di credito d'imposta ai sensi della L.R. 9 marzo2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) Art. 13 "Disposizioni in materia di contrasto allospopolamento", commi 2, lettera d) e 5, 5-bis e 6: approvazione X elenco impreseammesse alla fruizione e rettifica precedenti provvedimenti.

## IL DIRETTORE

VISTA la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, nº 3, recante lo Statuto speciale per la

Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale del 28.10.2016 n. 25 che istituisce l'Agenzia Sarda delle Entrate

(ASE) al fine di potenziare e razionalizzare il governo delle entrate del sistema

Regione;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia Sarda delle Entrate, approvato con Delibera della Giunta

Regionale n. 18/17 del 12 aprile 2018, in ultimo modificato con Delibera della Giunta

Regionale 2/28 del 21 gennaio 2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 51/10 del 30 dicembre 2021 e il successivo

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/69 del 04/01/2022, con i quali

sono conferiti alla dott.ssa Stefania Masala l'incarico e le funzioni di Direttore

Generale dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE) per la durata di cinque anni;

VISTA la la Determinazione del Direttore Generale n. 95/1558 del 29.06.2023 con la quale

sono assegnate alla Dr.ssa Angela Maria Dedola, con effetto dal 1º agosto 2023, le

funzioni di Direttore del Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi,

Consulenze, comprensivo del Settore Sicurezza del Lavoro, Gestione Studi Gestione





tributi e Coordinamento della riscossione del sistema Regione e del Settore finanza e fiscalità regionale e locale e agevolazioni fiscali;

### DATO ATTO CHE

- l'ASE ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale;
- l'ASE fa parte del sistema Regione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge regionale 13/11/1998 n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della regione) e successive modifiche e integrazioni ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Assessore competente in materia di entrate;
- all'ASE si applica si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali nonché la normativa regionale in materia di controlli;

#### VISTO

il Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 27 prot. 545 del 9.03.23, e le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale come in ultimo modificate;

## **VISTA**

la Determinazione del Direttore Generale dell'ASE n. 259 prot. 3430 del 07/12/23, recante "Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026", confermata nella sua esecutività dalla Delibera della Giunta Regionale del 15 febbraio 2024, n. 4/101;

### VISTI

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";





- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche e integrazioni:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

## **RICHIAMATI** nello specifico:

- l'articolo 14 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali);
- il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni);
- l'art. 13 (Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento) commi 2, lettera d) e 5, 5-bis e 6 -della Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 (Legge di stabilità 2022), con cui la Regione Sardegna intende incentivare e sostenere con appositi stanziamenti in bilancio le iniziative imprenditoriali e professionali per favorire un armonioso sviluppo della società civile nei piccoli comuni, attraverso il riconoscimento di un credito di imposta, da richiedersi con specifica domanda di anno in anno, a partire dall'anno 2023;
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

#### PREMESSO CHE





- in forza della deliberazione della Giunta regionale n. 38/3 del 21.12.2022, l'Agenzia Sarda delle Entrate è competente all'attuazione della richiamata L.R. n. 3/2022, operando per conto della Regione Autonoma della Sardegna conformemente alle Direttive impartite con la Deliberazione della Giunta regionale n. 44/16 del 14.12.2023 con la quale l'Agenzia Sarda per le Entrate (ASE) e la Direzione generale dei Servizi Finanziari sono autorizzate, ognuna per quanto di competenza, sono deputate a stipulare convenzioni, o ogni necessario accordo, con l'Agenzia delle Entrate (AE) per l'attuazione dell'e specifiche misure e direttive;

- il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è la sottoscritta Angela Maria Dedola, Direttore del Servizio gestione delle entrate, riscossioni, studi, consulenze ed, in sostituzione, il Direttore Generale dell'ASE Dott.sa Stefania Masala;

**VISTO** 

l'Avviso approvato con la Determinazione n. 82 prot.1297 del 13.03.2024, come rettificato con successiva Determinazione n. 117 prot. 4418 del 17.04.2024 - contenente i termini, la modulistica e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione per la concessione del credito di imposta da fruire secondo il regime *de minimis*, a sportello sino ad esaurimento delle risorse a tal fine stanziate nel Bilancio regionale;

## DATO ATTO CHE

- con Determinazione n. 115 prot. 4230 del 15.04.2024, al fine di consentire i necessari interventi per la risoluzione dei problemi tecnico-informatici da parte del gestore della piattaforma SIPES, è stata disposta la sospensione della procedura di presentazione delle relative domande;
- con Prot. ASE n. 4450 del 18.04.2024, il nuovo termine per la presentazione telematica delle domande è stato fissato dalle ore 10:00 del giorno 24.04.2024 alle ore 17:00 del giorno 25.09.2024;
- è stata resa nota sul sito istituzionale dell'Agenzia, nell'apposita sezione, la documentazione di supporto all'utenza e le indicazioni operative in ordine all'iter





agevolativo in questione, tra cui si richiamano la Guida alla compilazione della domanda e le FAQ progressivamente aggiornate (di cui alle Determinazioni n. 88 prot. 2271 del 26.03.2024, n. 98 prot. 2982 del 04.04.2024, n. 105 prot. 3523 del 10.04.2023,n. 118 prot. 4432 del 18.04.2024, n. 119 prot. 4580 del 23.04.2024);

### ATTESO CHE

- per la presentazione delle istanze è stata prevista una prima fase di compilazione e completamento dell'istanza attraverso la piattaforma telematica SIPES accessibile al sito dell'ASE dalle ore 10:00 del 24.04.2024 sino alle ore 17:00 del 25.09.2024 ed una successiva fase di invio telematico dell'istanza a decorrere dalle ore 10.00 del giorno 08.05.2024 sino alle ore 17:00 del giorno 25.09.2024;
- in fase di registrazione è attribuito alla domanda un codice identificativo univoco, contestualmente inviato via PEC all'impresa istante, che consente la gestione anonimizzata della pratica durante il relativo iter istruttorio e concessorio;

## EVIDENZIATO CHE ai sensi dell'Art. 5 dell'Avviso pubblico:

- l'ASE procede alla verifica della completezza e regolarità formale delle domande sulla base dell'ordine cronologico di ricezione rilevato dalla procedura on line;
- considerata la modalità di concessione dell'agevolazione, secondo una procedura "a sportello" rivolta ad una platea potenzialmente ampia, non è ammessa la rettifica e/o integrazione delle domande trasmesse
- in caso di domanda irregolare o incompleta, l'ASE procede al rigetto della medesima. Entro i termini di chiusura dello sportello, è sempre possibile presentare una nuova domanda, cui sarà assegnato un nuovo numero cronologico, in sostituzione della precedente
- In nessun caso sarà considerata ammissibile una nuova domanda, laddove l'ASE abbia verificato, anche in esito di controlli a campione, che l'istante ha presentato documentazione falsa o ha reso dichiarazioni sostitutive mendaci o reticenti (si veda





artt.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), ferma restando la responsabilità penale

- le concessioni sono disposte entro i limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale con determina dirigenziale e l'elenco dei soggetti beneficiari è pubblicato periodicamente sul sito dell'ASE
- le imprese potranno utilizzare il credito spettante, esclusivamente in compensazione entro il 31.12.2024 attraverso il modello F24, da presentare tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, indicando il **Codice Tributo "7033"** istituito dalla Agenzia delle Entrate;

### DATO ATTO CHE

in esito alle attività istruttorie sono stati approvati nove elenchi di imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al citato articolo 13 commi 2, lettera d)e 5, 5-bis e 6 della Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, (identificate attraverso il rispettivo codice univoco attribuito in fase di registrazione della istanza);

## APPURATO CHE

fermo restando il rispetto dell'ordine cronologico quanto alla presa in carico delle domande da parte degli istruttori assegnati alle attività di verifica di cui all'art.5 dell'Avviso, le predette attività si possono ritenere concluse per un ulteriore elenco di imprese, di cui all'allegato elenco, sulla base delle relazioni istruttorie che qui si intendono integralmente approvate;

## **VISTA**

la determinazione n. 357 prot.9997 del 17/10/2024 con la quale si è disposto di di modificare le modalità di comunicazione degli esiti istruttori delle istanze relative al credito di imposta di cui all'art. 13, commi 2, lettera d), 5, 5 bis e 6, della L.R. 09.03.2022, n. 3, come segue:

- procedere alla comunicazione delle pratiche esitate positivamente attraverso il sito internet istituzionale dell'Agenzia
- procedere all'invio individualmente ai singoli richiedenti solo per le pratiche rigettate o accolte parzialmente;





**DATO ATTO** 

che ai richiedenti il beneficio di cui all'allegato elenco, le cui domande sono state rigettate o accolte parzialmente, è comunque data comunicazione personale, attraverso la piattaforma SIPES:

che in tutti i casi di accoglimento della domanda, anche parziale, il credito di imposta può essere fruito sin dalla visualizzazione dell'importo spettante nel proprio cassetto fiscale senza attendere la predetta comunicazione:

**VERIFICATO** 

che in esito ai controlli successivi disposti dall'ASE per il beneficiario della domanda identificata col codice: CONT\_CRED\_IMPO-386 (concessione approvata con determinazione n. 251/7841 del 30/07/2024 - V elenco) è emerso il rilascio di dichiarazioni reticenti e non veritiere in ordine alla corretta rappresentazione del perimetro di impresa unica (ALLEGATO A della domanda);

**DATO ATTO** 

che al predetto beneficiario è stata inviata tramite la piattaforma SIPES a mezzo pec la comunicazione ai sensi dell'art.7 della legge 241/90 sull'avvio del procedimento di revoca del beneficio e che le osservazioni pervenute entro i termini di cui al medesimo art.7 non hanno consentito di ritenere veritiera l'originaria dichiarazione resa. Pertanto in data 17.10.2024 è stato inviato il rigetto definitivo, sempre a mezzo PEC tramite la piattaforma SIPES, con il quale:

- si evidenziava che al fine della verifica del rispetto dei massimali de minimis si deve tenere conto di tutti gli aiuti registrati in RNA e di quelli eventualmente non ancora registrati. La corretta compilazione dell'allegato A) ha quindi lo scopo di individuare tutte le imprese costituenti impresa unica compresa l'indicazione di eventuali aiuti non ancora registrati in RNA. L'omessa o infedele dichiarazione del perimetro dell'impresa unica non consente di assegnare la necessaria attendibilità alle informazioni fornite dall'impresa, minando il rapporto di cooperazione con la pubblica amministrazione;
- si richiamava l'art. 5, comma 3 dell'Avviso, in base al quale: "non è ammessa la rettifica e/o integrazione delle domande trasmesse e pertanto è onere minimo di cooperazione di ogni partecipante, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, fornire informazioni complete e non reticenti, compilare correttamente i moduli e allegare la documentazione richiesta a pena di inammissibilità della domanda. In caso di domanda irregolare o incompleta, l'ASE procede al rigetto della medesima";





**VERIFICATO** 

che con riferimento alla domanda CONT\_CRED\_IMPO-1223 approvata con det. 330 /9268 del 27.09.24 (IX elenco) è stato necessario rettificare il codice fiscale in quanto nel registro RNA era stato per mero errore materiale inserito un codice fiscale errato, e pertanto si è proceduto alla cancellazione della precedente registrazione e ad una nuova registrazione con il nuovo numero di COR 22782326;

**DATO ATTO** 

che per la domanda CONT\_CRED\_IMPO-2137, respinta con det. 309/8937 del 18.09.24, si è proceduto al riesame in autotutela, stante la corretta acquisizione del documento di regolarità contributiva;

che per la domanda CONT\_CRED\_IMPO-1953, dichiarata manifestamente inammissibile con det. 309/8937 del 18.09.2024 (ulteriore elenco pratiche rigettate) per ripresentazione nuova domanda, si è verificato che la domanda non è stata ripresentata e si è proceduto pertanto all'istruttoria con esito positivo;

DATO ATTO CHE

conformemente alle disposizioni normative in materia e secondo quanto prescritto dal vigente Codice di Comportamento ASE, chi sottoscrive il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi nè risultano segnalazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti che partecipano alla relativa fase istruttoria:

# **DETERMINA**

ART.1

DI APPROVARE l'Allegato al presente provvedimento, contenente il sesto elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni previste dall'articolo 13 commi 2, lettera d) e 5, 5-bis e 6 della Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, (identificate attraverso il rispettivo codice univoco attribuito in fase di registrazione della istanza), in considerazione della conclusione con esito positivo delle verifiche previste all'Art. 5 dell'Avviso pubblico per detti soggetti, ivi incluse la domanda CONT\_CRED\_IMPO-2137 e la domanda CONT\_CRED\_IMPO-1953, precedentemente respinte e approvate a seguito di riesame in autotutela;





ART.2

DI DISPORRE LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE per la fruizione del credito di imposta di cui trattasi per ciascun beneficiario di cui all'Allegato -individuato sulla base dell'ordine cronologico di registrazione sulla piattaforma telematica - in relazione all'ammontare dell'importo ivi indicato;

ART.3

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'Art. 5 comma 6 dell'Avviso pubblico in premessa, a decorrere dalla visualizzazione dell'importo del credito di imposta nel proprio cassetto fiscale le imprese beneficiarie potranno utilizzare il credito spettante esclusivamente in compensazione entro il 31.12.2024 attraverso il modello F24, da presentare tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, indicando il **Codice Tributo "7033"**.

ART.4

DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'Art. 6 e dell'Art. 7 dell'Avviso pubblico in premessa:

- le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese dai soggetti beneficiari ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potranno essere oggetto di verifiche e controlli da parte dell'ASE, anche a campione in qualsiasi fase del procedimento anche successiva alla fruizione dell'agevolazione;
- i controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia tributaria sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate;
- a seguito dei controlli successivi avviati dall'ASE entro un anno dalla concessione del beneficio, le agevolazioni di cui al presente Avviso saranno revocate nei casi di cui al predetto art. 6 lettere a, b, c, d, e, f e g;
- in caso di revoca, l'impresa beneficiaria non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da compensare e deve restituire il beneficio di cui ha già goduto in compensazione, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 123/1998:





- le agevolazioni concesse sono riconosciute in conformità e nei limiti della normativa europea in materia di Aiuti di Stato. Si applica il regolamento (UE) n. 2023/2831 in materia di aiuti in regime "de minimis".

DI DARE ATTO che l'onere delle agevolazioni di cui al presente provvedimento è posto a carico del Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna, compatibilmente con gli stanziamenti previsti:

DI DISPORRE LA REVOCA del beneficio mediante annullamento in autotutela ai sensi dell'art.21 nonies della legge 241/90 del provvedimento di concessione limitatamente alla seguente domanda:

CONT\_CRED\_IMPO-386 (concessione approvata con determinazione n. 251/7841 del 30/07/2024 - V elenco), in quanto è emerso il rilascio di dichiarazioni reticenti e non veritiere in ordine alla corretta rappresentazione del perimetro di impresa unica (ALLEGATO A della domanda). L'impresa è diffidata dall'utilizzo del credito di imposta precedentemente accordato e nel caso di avvenuto utilizzo dovrà procedere nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione personale attraverso la piattaforma SIPES alla restituzione attraverso modello di pagamento F24. Il codice tributo "7033" dovrà essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" dovrà essere valorizzato con l'anno di concessione del credito di imposta, nel formato "AAAA", indicato nel cassetto fiscale.

DI DISPORRE le necessarie rettifiche agli elenchi precedentemente approvati;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Agenzia e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna – sezione Servizi alle Imprese – Bandi e Gare – al link https://www.regione.sardegna.it/servizi /imprese/bandi. La pubblicazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 33/2013 è assolta per questo e per i provvedimenti di concessione precedenti attraverso la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti (RNA), per espressa disposizione della LEGGE 27 ottobre 2023, n. 160, art.8, comma 2.

Contro il presente provvedimento è possibile:

ART.5

ART.6

ART.7 ART.8





- Ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Agenzia Sarda delle Entrate, entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della comunicazione personale attraverso la piattaforma SIPES;
- Ricorso giurisdizionale amministrativo (G.A.): avverso tutti i provvedimenti dirigenziali e del direttore generale è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione personale attraverso la piattaforma SIPES; per i ricorsi contro il mancato accesso ai documenti amministrativi, il termine per il ricorso al TAR è ridotto a 30 giorni; per tutte le controversie che si dovessero verificare il foro competente è quello di Cagliari.

La presente determinazione è posta a disposizione degli organi di vertice dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 21, comma 9 della L.R. 31/98, attraverso il sistema documentale SIBEAR.

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO ANGELA MARIA DEDOLA